Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 gennaio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1964, n. **1417.**

Sostituzione dell'art. 10 dello statuto del Museo storico della motorizzazione militare, con sede in Roma.

N. 1417. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene sostituito l'art. 10 dello statuto del Museo storico della motorizzazione militare, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1964, n. **1418.**

Sostituzione dell'art. 15 dello statuto del Museo storico dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma.

N. 1418. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene sostituito l'art. 15 del vigente statuto del Museo storico dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1964.

Determinazione degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il parere favorevole manifestato dal Ministro per la sanità con foglio n. 300.8/64385-20909 AG 10.66 del 4 dicembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione d'imposta di fabbricazione prevista dalla tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, compete agli enti di assistenza e di pronto soccorso specificati nell'elenco allegato al presente decreto (allegato *A*), che ne costituisce parte integrante, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi.

Art. 2.

L'agevolazione di cui al precedente articolo è fissata, per ciascuna autoambulanza e per periodi semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno, nei limiti di un quantitativo di benzina pari a quello consumato dalla medesima autoambulanza per il trasporto degli ammalati e dei feriti nel corrispondente semestre dell'anno precedente.

A tal fine, l'ente di assistenza e di pronto soccorso, ammesso alla facilitazione fiscale, deve presentare, per ciascuna autoambulanza in esercizio, almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun semestre, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio una denuncia contenente, oltre alla denominazione e sede dell'ente proprietario dell'autoambulanza, tutte le indicazioni relative all'autoambulanza stessa (marca, cilindrata del motore, targa, località dove presta servizio) compreso il consumo registrato nel corrispondente semestre dell'anno precedente, con allegate le copie dei relativi fogli di viaggio da cui risultino i servizi effettuati e la percorrenza in chilometri.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, dopo gli opportuni controlli, determina il consumo della autoambulanza per il trasporto degli ammalati e dei feriti nel periodo preso in esame e ne fa annotazione sulla predetta denuncia.

Art. 3.

Per la prima immissione in servizio di una autoambulanza, l'ente ammesso al beneficio deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, apposita denuncia, contenente gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2, ad eccezione del consumo del semestre precedente.

Lo stesso Ufficio determina il quantitativo di benzino da assegnare, per il trasporto degli ammalati e dei feriti, fino alla scadenza del semestre in corso, sulla base dei consumi riconosciuti per le autoambulanze di uguale cilindrata già in servizio nel medesimo teritorio e ne fa annotazione sulla predetta denuncia.

Uguale procedura è seguita per l'assegnazione della benzina relativamente al semestre successivo, tenendo conto anche dei consumi effettivi registrati durante il periodo di attività del semestre iniziale.

In mancanza degli anzidetti elementi, l'assegnazione della benzina è fatta, sia per il periodo del semestre iniziale sia per il semestre successivo, sulla base di una dichiarazione dei consumi preventivi resa, sotto la propria responsabilità, dall'ente ammesso alla agevolazione.

La determinazione del quantitativo di benzina da assegnare per i semestri dell'anno successivo si effettua nel modo previsto dall'art. 2, con il ragguaglio a semestre intero nel caso che i consumi effettivi del semestre iniziale si riferiscano a parte di esso.

Art. 4.

Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, territorialmente competenti, rilasciano agli enti di assistenza e di pronto soccorso, indicati nell'elenco di cui

all'art. 1 del presente decreto e che abbiano prodotto la denuncia di cui agli articoli 2 o 3, appositi buoni per il ritiro, presso le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti delle aziende che intendano effettuarne la fornitura, della benzina verso pagamento di un prezzo non superiore a quello pieno di listino stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi, diminuito della imposta di fabbricazione non dovuta e della imposta generale sull'entrata a questa afferente.

I buoni, per un quantitativo di litri dieci ciascuno, sono di due tipi:

per benzina normale, conformi al modello allegato al presente decreto (allegato *B*);

per benzina super, conformi al modello allegato al presente decreto (allegato *C*).

Ogni buono è composto di due parti: la prima, da valere come « Figlia », del formato di centimetri 12 per 18, margini compresi, è suddivisa in due spazi, rispettivamente delle dimensioni di centimetri 12 per 12 e di centimetri 12 per 6; la seconda, da valere come « Matrice », è del formato di centimetri 12 per 12. La parte « Figlia » è sovrapposta, in corrispondenza con il primo spazio, alla parte « Matrice », in modo da consentire la scritturazione di quest'ultima a decalco.

I buoni sono stampati su carta di colore diverso, a seconda del tipo di carburante (colore bianco per la benzina normale e colore giallo per la benzina super) e ciascuno di essi è contraddistinto, nella « Matrice » e nella « Figlia », da una o più lettere dell'alfabeto latino e da un numero progressivo in cifre arabiche.

I buoni benzina sono riuniti, mediante copertina, in libri cuciti, numerati progressivamente per ogni lettera o gruppo di lettere dell'alfabeto latino che contraddistinguono i buoni.

La copertina è conforme al modello allegato al presente decreto (allegato *B* per la benzina normale ed allegato *C* per la benzina super).

Tali modelli vengono inseriti, sotto il numero 17 per la benzina normale e sotto il numero 17-*bis* per la benzina super, nella Serie H-*ter* del modulario generale degli stampati a rigoroso rendiconto del ramo Dogane e Imposte indirette (servizio provinciale) con la denominazione di « buono benzina per autoambulanze ».

Sulla copertina nonchè sulla « Matrice » e sulla « Figlia » di ciascun buono è impresso il bollo a secco recante la seguente dicitura: « REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLE FINANZE ».

Ciascun libro si compone di cinquanta buoni ed è soggetto a rigoroso rendiconto.

Ogni buono (matrice e figlia) contiene degli spazi riservati alle seguenti indicazioni, da apporsi a cura dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione:

1) sede dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione emittente;

2) denominazione e sede dell'ente proprietario dell'autoambulanza;

3) cilindrata e targa dell'autoambulanza;

4) data di emissione del buono;

5) semestre per il quale è valido;

6) firma del funzionario incaricato del rilascio e timbro dell'ufficio.

La « Figlia » del buono stesso, che va consegnata all'ente di assistenza e di pronto soccorso, nella parte costituente l'allungamento ha degli spazi riservati alle seguenti annotazioni da eseguirsi a cura del gestore del distributore di carburante:

a) targa dell'autoambulanza rifornita;

b) data del rifornimento;

c) nome e cognome del gestore del distributore di carburante;

d) località.

Art. 5.

I libri dei buoni benzina vengono somministrati agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal Compartimento doganale di ispezione nei quantitativi occorrenti per costituire una dotazione fissa per 18 mesi, salvo variazioni da proporsi dagli ingegneri capi degli uffici medesimi.

Prima di essere messi in uso, i libri dei buoni benzina devono essere completati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con le indicazioni di competenza. La Provincia da indicare sulla copertina è quella nel cui territorio hanno sede gli enti di assistenza e di pronto soccorso ammessi all'agevolazione.

La scritturazione dei buoni benzina deve essere eseguita direttamente sulla « Figlia », facendo uso di penna ad inchiostro indelebile, e riprodotta a ricalco sulla « Matrice ».

Le firme ed il bollo di ufficio debbono essere apposti direttamente su ciascuna delle due parti di cui ogni buono è composto e mai per decalco.

Art. 6.

I libri dei buoni benzina per autoambulanze si chiudono alla fine di ogni esercizio finanziario.

La chiusura è fatta e sottoscritta dall'incaricato del servizio con la formula: « CHIUSO AL N. . . . . . D'ORDINE », facendo seguire la data.

L'attestazione di chiusura viene apposta a tergo della matrice dell'ultimo buono staccato durante l'esercizio finanziario.

I buoni (Matrici e Figlie) rimasti in bianco nel libro in corso di scritturazione alla data della chiusura dell'esercizio finanziario devono essere annullati con la dicitura a caratteri ben visibili « Annullato » da apporre con timbro ad umido o perforazione.

Nello stesso modo devono essere annullati i buoni benzina ogni qualvolta essi si rendano inutilizzabili per errori di scritturazione od altre cause.

In tale evenienza la parte « Figlia » del buono benzina deve rimanere allegata alla « Matrice » del libro in cui è contenuta.

Art. 7.

I buoni benzina non sono cedibili, nè possono essere usati per il rifornimento di una autoambulanza diversa da quella indicata nel buono ed hanno validità limitata al semestre per il quale sono rilasciati.

Non è consentito, in nessun caso, il rilascio di duplicati dei buoni emessi.

Art. 8.

Il rilascio dei buoni agli enti di assistenza e di pronto soccorso, sempre nei limiti dell'assegnazione semestrale stabilita dall'Ufficio tecnico delle imposte

di fabbricazione, non può eccedere il fabbisogno di un bimestre, corrispondente ad un terzo dell'anzidetta assegnazione.

Dei buoni rilasciati viene presa nota sulla denuncia di cui agli articoli 2 o 3.

Art. 9.

Quando l'autoambulanza cessa di essere adibita al trasporto degli ammalati e dei feriti, l'ente di assistenza e di pronto soccorso deve informarne subito il competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ne prende nota sulla denuncia a suo tempo presentata ed accerta che l'ente abbia regolarmente utilizzato i buoni assegnatigli.

In tutti i casi in cui risulti che i buoni sono stati utilizzati per quantitativi di carburante eccedenti i consumi agevolati, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ne dà comunicazione alla più vicina dogana perchè riscuota la differenza tra l'imposta di fabbricazione dovuta e quella ridotta già corrisposta nonchè la differenza dell'imposta generale sull'entrata, sempre quando il fatto non costituisca reato.

Dell'avvenuta riscossione la dogana informa il predetto Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

I buoni non utilizzati, sia nell'ipotesi di cui al primo comma sia in tutti i casi in cui l'effettivo consumo risulti inferiore al quantitativo di benzina assegnato, debbono essere restituiti all'Ufficio emittente, che, effettuati i necessari riscontri, provvede al loro annullamento come previsto all'art. 6.

Art. 10.

Qualora una autoambulanza venga dall'ente proprietario assegnata ad una Provincia diversa da quella in cui fino ad allora prestava servizio, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 9 per la cessazione di attività dell'autoambulanza nella prima Provincia e nell'art. 3 per l'inizio di attività nella seconda Provincia.

Art. 11.

Nel caso in cui il quantitativo di benzina assegnato nel modo previsto dai precedenti articoli 2 e 3 si dimostri insufficiente a sopperire alle esigenze di una autoambulanza, a causa del verificarsi di pubbliche calamità, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, su motivata istanza dell'ente interessato, può autorizzare una assegnazione supplementare di buoni benzina in relazione allo specifico incremento di consumo, dandone notizia al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette, per la ratifica.

Art. 12.

I funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini ed i controlli occorrenti per accertare che la benzina ritirata con i buoni di cui all'art. 4 del presente decreto non sia impiegata per usi diversi da quello per il quale è accordata la riduzione dell'imposta di fabbricazione.

Art. 13.

Per ottenere il reintegro della benzina erogata alle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso, le Aziende di cui all'art. 4 del presente decreto, devono presentare, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha rilasciato i buoni benzina, istanza in triplice copia, di cui una in carta legale, contenente i seguenti elementi:

a) il nominativo e la sede della ditta richiedente;

b) la indicazione, in ordine numerico progressivo, rispettivamente per la benzina normale e per la benzina super, dei buoni ritirati ed allegati all'istanza;

c) la indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualità di benzina (normale e super) che la ditta istante ha erogato nel bimestre precedente, corrispondente alla somma delle singole quantità indicate sui buoni;

d) la raffineria od il deposito doganale da cui la ditta stessa intende estrarre la benzina col pagamento dell'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

I tre esemplari dell'istanza dovranno portare l'assenso alla fornitura del prodotto da parte dell'esercente la raffineria od il deposito doganale.

Art. 14.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, accertata la concordanza dei buoni presentati con le rispettive matrici e la esattezza dei dati indicati nella istanza, determina il quantitativo complessivo di carburante da reintegrare alla ditta richiedente, distintamente per la benzina normale e per la benzina super, e ne consente la estrazione, verso pagamento dell'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione di cui alla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, dalla raffineria o dal deposito doganale specificato dalla stessa ditta richiedente mediante autorizzazione, apposta sull'originale in bollo e sulle due copie dell'istanza, debitamente sottoscritta dall'ingegnere capo.

L'originale è rimesso all'ufficio finanziario presso la raffineria od il deposito doganale da cui dovrà estrarsi la benzina, mentre una copia è consegnata al richiedente. L'altra copia, alla quale debbono essere allegati i buoni benzina esibiti, è trattenuta dall'Ufficio.

Art. 15.

L'estrazione della benzina si effettua verso presentazione della copia dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente all'Ufficio finanziario cui è stato trasmesso l'originale dell'autorizzazione stessa.

L'Ufficio finanziario, accertata la conformità di detta copia all'originale in proprio possesso, ritira la copia dell'autorizzazione e vi annota la quantità di benzina estratta facendovi apporre dichiarazione di ricevuta dal richiedente.

La copia dell'autorizzazione è unita all'originale per essere allegata ai registri contabili a giustificazione della riscossione dell'imposta di fabbricazione nella misura ridotta.

Art. 16.

I gestori di stazioni di servizio o di distributori fissi di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta cor-

rispondenza del numero della targa dell'autoambulanza da rifornire con quello indicato sui buoni esibiti, prima di effettuare l'erogazione.

Debbono, altresì, indicare, negli appositi spazi dei buoni ritirati, l'anzidetto numero di targa dell'autoambulanza rifornita, la data del rifornimento, il nome e cognome del gestore e la località in cui sono ubicati la stazione di servizio o il distributore fisso di carburante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO A

Elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso amessi al beneficio dell'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B, allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi.

1) Arciconfraternita di misericordia e morte: Arezzo;
2) Arciconfraternita di misericordia: Barga (Lucca);
3) Arciconfraternita della misericordia: Calci (Pisa);
4) Arciconfraternita di misericordia: Cascina (Pisa);
5) Arciconfraternita di misericordia: Castelfiorentino (Firenze);
6) Arciconfraternita di misericordia: Certaldo (Firenze);
7) Arciconfraternita della misericordia: Firenze;
8) Arciconfraternita di misericordia: Forte dei Marmi (Lucca);
9) Arciconfraternita di misericordia: Fucecchio (Firenze);
10) Arciconfraternita della misericordia: Lastra a Signa (Firenze);
11) Arciconfraternita della misericordia: Livorno;
12) Arciconfraternita di misericordia: Lucca;
13) Arciconfraternita di misericordia: Pescia (Pistoia);
14) Arciconfraternita di misericordia e Crocione: Pisa;
15) Arciconfraternita della misericordia: Pistoia;
16) Arciconfraternita della misericordia: Portoferraio (Livorno);
17) Arciconfraternita della misericordia: Prato;
18) Arciconfraternita di misericordia: San Gimignano (Siena);
19) Arciconfraternita di misericordia ed istituzioni riunite in Siena: Siena;
20) Arciconfraternita della misericordia: Viareggio (Lucca);
21) Arciconfraternita della misericordia: Volterra (Pisa);
22) Associazione della carità cristiana «La Misericordia»: Gallicano (Lucca);
23) Associazione di pronto soccorso e assistenza «Croce d'Oro»: Prato;
24) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Adria (Rovigo);
25) Associazione di pubblica assistenza «Croce Bianca Gino Montesi»: Alassio (Savona);
26) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Alessandria;
27) Associazione di pubblica assistenza «Croce Bianca»: Arezzo;
28) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde Arquatese»: Arquata Scrivia (Alessandria);
29) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Asti;
30) Associazione di pubblica assistenza «Croce Bianca»: Aulla (Massa Carrara);
31) Associazione di pubblica assistenza «Maria Bouturlin vedova Dini»: Barberino di Mugello (Firenze);
32) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde Camogliese»: Camogli (Genova);
33) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde Caselliese»: Casella (Genova);
34) Associazione di pubblica assistenza «Croce Bianca Valsecca»: Castagna di Serra Riccò (Genova);
35) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Chianciano Terme (Siena);
36) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde Chiavarese»: Chiavari (Genova);
37) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Finale Ligure (Savona);
38) Associazione di pubblica assistenza «Fratellanza Militare»: Firenze;
39) Associazione di pubblica assistenza «Antonio Burlando»: Genova;
40) Associazione di pubblica assistenza «Croce Azzurra»: Genova;
41) Associazione di pubblica assistenza «Croce Bianca»: Genova Cornigliano;
42) Associazione di pubblica assistenza «Croce Rosa Rivarolese»: Genova Rivarolo;
43) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Genova Quinto;
44) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde Praese»: Genova-Prà;
45) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde Goriziana»: Gorizia;
46) Associazione di pubblica assistenza «Croce Rosso-Bianca»: Lerici (La Spezia);
47) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde Levanto»: Levanto (La Spezia);
48) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde P. A.»: Lucca;
49) Associazione di pubblica assistenza: Maresca (Pistoia);
50) Associazione di pubblica assistenza: Marina di Pisa (Pisa);
51) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Mele (Genova);
52) Associazione di pubblica assistenza «Croce Bianca»: Mignanego (Genova);
53) Associazione di pubblica assistenza «Croce d'Oro»: Milano;
54) Associazione di pubblica assistenza «Croce Italia» Milano;
55) Associazione di pubblica assistenza «Croce Rosa Celeste»: Milano;
56) Associazione di pubblica assistenza «S. V. S. Croce Verde di Baggio»: Milano;
57) Associazione di pubblica assistenza: Mondovì (Cuneo);
58) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Noceto (Parma);
59) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde Ovadese»: Ovada (Alessandria);
60) Associazione di pubblica assistenza «Pia Opera Croce Verde»: Padova;
61) Associazione di pubblica assistenza «Assistenza Pubblica»: Parma;
62) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde Pavese»: Pavia;
63) Associazione di carità «Croce Verde»: Pietrasanta (Lucca);
64) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Pontedecimo (Genova);
65) Associazione di pubblica assistenza «Croce Bianca»: Querceta di Seravezza (Lucca);
66) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Reggio Emilia;
67) Associazione di pubblica assistenza: Riotorto (Livorno);
68) Associazione di pubblica assistenza «Humanitas»: Romita Magra (La Spezia);
69) Associazione di pubblica assistenza «Croce d'Oro»: Sampierdarena (Genova);
70) Associazione di pubblica assistenza «Croce d'Oro»: Sannazzaro de' Burgundi (Pavia);
71) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Sestri Levante (Genova);
72) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde»: Sestri Ponente (Genova);
73) Associazione di pubblica assistenza: Siena;
74) Associazione di pubblica assistenza «Stella d'Italia»: Spoleto;
75) Associazione di pubblica assistenza «Croce Bianca Torrazza»: Torrazza - Sal Olcese (Genova);
76) Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde Intemelia»: Ventimiglia (Imperia);
77) Associazione di pubblica assistenza: Vezzano Ligure (La Spezia);
78) Associazione di pubblica assistenza: «Croce Verde»: Viareggio (Lucca);

79) Associazione volontaria di pronto soccorso ed assistenza « Croce Gialla »: Ancona;
80) Associazione volontaria di soccorso Fratellanza Popolare: Firenze-Peretola;
81) Associazione volontaria di pronto soccorso e di assistenza pubblica « Croce Bianca »: Milano;
82) Associazione volontari del sangue « AVIS »: Monselice (Padova);
83) Compagnia del SS. Sacramento e Misericordia: Manciano (Grosseto);
84) Compagnia di pubblica assistenza « Humanitas »: Scandicci (Firenze);
85) Confraternita di misericordia: Abetone (Pistoia);
86) Confraternita di misericordia: Anghiari (Arezzo);
87) Confraternita della misericordia: Agliana (Pistoia);
88) Confraternita di misericordia: Altopascio (Lucca);
89) Confraternita della misericordia di Santa Maria all'Antella: Antella (Firenze);
90) Confraternita di S. Lucia V.M. e misericordia: Antignano (Livorno);
91) Confraternita di misericordia: Arni di Stazzema (Lucca);
92) Confraternita di misericordia e Santo Chiodo: Asciano (Siena);
93) Confraternita di misericordia: Bibbiena (Arezzo);
94) Confraternita di misericordia: Campi Bisenzio (Firenze);
95) Confraternita del SS. Sacramento e di misericordia: Campiglia Marittima (Livorno);
96) Confraternita di misericordia: Capezzano Pianore (Lucca);
97) Confraternita di misericordia: Carmignano (Firenze);
98) Confraternita della misericordia: Castagneto Carducci (Livorno);
99) Confraternita di misericordia: Castellina in Chianti (Siena);
100) Confraternita di misericordia: Castiglion Fiorentino (Arezzo);
101) Confraternita di misericordia: Colle Val d'Elsa (Siena);
102) Confraternita di misericordia: Chianni (Pisa);
103) Confraternita di Santa Maria della misericordia: Chiusi (Siena);
104) Confraternita di Santa Maria della misericordia: Cortona (Arezzo);
105) Confraternita di misericordia: Crespina (Pisa);
106) Confraternita di misericordia: Empoli (Firenze);
107) Confraternita di misericordia: Fiesole (Firenze);
108) Confraternita di misericordia: Figline Valdarno (Firenze);
109) Confraternita di misericordia: Firenze-Rifredi;
110) Confraternita della misericordia: Firenzuola (Firenze);
111) Confraternita di misericordia: Fivizzano (Massa Carrara);
112) Confraternita della misericordia: Galluzzo (Firenze);
113) Confraternita di misericordia: Lari (Pisa);
114) Confraternita di misericordia: Limite sull'Arno (Firenze);
115) Confraternita di misericordia: Montenero (Livorno);
116) Confraternita di misericordia: Loro Ciuffenna (Arezzo);
117) Confraternita di misericordia: Marliana (Pistoia);
118) Confraternita di misericordia: Marradi (Firenze);
119) Confraternita di misericordia: Massarosa (Lucca);
120) Confraternita di misericordia: Montalcino (Siena);
121) Confraternita di misericordia: Montelupo Fiorentino (Firenze);
122) Confraternita di misericordia: Monte S. Savino (Arezzo);
123) Confraternita di misericordia: Monterchi (Arezzo);
124) Confraternita della misericordia: Montevarchi (Arezzo);
125) Confraternita della misericordia: Palazzuolo sul Senio (Firenze);
126) Confraternita di misericordia: Peccioli (Pisa);
127) Confraternita di misericordia: Pieve a Nievole (Pistoia);
128) Confraternita di misericordia: Poggibonsi (Siena);
129) Confraternita di misericordia: Poggio a Caiano (Firenze);
130) Confraternita della misericordia: Pomarance (Pisa);
131) Confraternita di misericordia: Pontassieve (Firenze);
132) Confraternita di misericordia: Ponte Buggianese (Pistoia);
133) Confraternita della misericordia: Pontremoli (Massa Carrara);
134) Confraternita di misericordia: Poppi (Arezzo);
135) Confraternita di misericordia: Pratovecchio (Arezzo);
136) Confraternita di misericordia: Radda in Chianti (Siena);
137) Confraternita della misericordia: Rufina (Firenze);
138) Confraternita di misericordia: Saline di Volterra (Pisa);
139) Confraternita di misericordia: Samminiatello (Comune di Montelupo Fiorentino - Firenze);
140) Confraternita di misericordia: Mercatale Val di Pesa (Firenze);
141) Confraternita di misericordia: S. Giovanni Valdarno (Arezzo);
142) Confraternita di misericordia « Il Castagno d'Andrea »; S. Godenzo (Firenze);
143) Confraternita di misericordia: S. Mauro (Firenze);
144) Confraternita di misericordia: S. Piero a Sieve (Firenze);
145) Confraternita di misericordia: S. Sepolcro (Arezzo);
146) Confraternita di misericordia: Seravezza (Lucca);
147) Confraternita della misericordia: Settignano (Firenze);
148) Confraternita di misericordia: Stiava (Lucca);
149) Confraternita di misericordia: Subbiano (Arezzo);
150) Confraternita di misericordia: Talla (Arezzo);
151) Confraternita di misericordia: Tavarnelle Val di Pesa (Firenze);
152) Confraternita della misericordia: Vinci (Firenze);
153) Croce Rossa Italiana - Comitato centrale, Comitati regionali, provinciali e sottocomitati: Loro sedi;
154) Croce Verde Assistenza Pubblica Milanese: Milano;
155) Croce Verde: Verona;
156) Istituto di pubblica assistenza e beneficienza Carrara e sezioni: Carrara (Massa Carrara);
157) Istituto di pubblica assistenza e beneficienza « Croce Bianca »: Massa (Massa Carrara);
158) Misericordia: Sesto Fiorentino (Firenze);
159) Misericordia: Terrinca (Lucca);
160) Opera Pia pubblica assistenza: Terni;
161) Pia Associazione di misericordia: Buonconvento (Siena);
162) Pia Associazione di misericordia: Castel del Piano (Grosseto);
163) Pia Associazione di misericordia: Gaiole in Chianti (Siena);
164) P.A. Croce Bianca: Albenga (Savona);
165) P.A. Croce Verde Busallese: Busalla (Genova);
166) Pubblica assistenza di Campi Bisenzio: Campi Bisenzio (Firenze);
167) Pubblica assistenza: Colorno (Parma);
168) Pubbliche assistenze riunite: Empoli (Firenze);
169) P.A. Croce Bianca: Finale Ligure (Savona);
170) P.A. Croce Verde: Forte dei Marmi (Lucca);
171) P.A. Croce Bianca Genovese: Genova;
172) Pubblica assistenza Pegliese: Genova-Pegli (Genova);
173) Pubblica assistenza Nerviese: Genova-Nervi (Genova);
174) P.A. Volontari del Soccorso: Genova;
175) Pubblica assistenza della Spezia: La Spezia;
176) Pubblica assistenza « Croce Verde »: Nizza Monferrato (Asti);
177) Pubblica assistenza: Pescia (Pistoia);
178) Pubblica assistenza S.R. Pisa: Pisa;
179) Pubblica assistenza « L'Avvenire »: Prato (Firenze);
180) P.A. Croce Bianca Rapallese: Rapallo (Genova);
181) Pubblica assistenza di Rosignano Marittimo: Rosignano Marittimo (Livorno);
182) P.A. Croce Verde Sammargheritese: Santa Margherita Ligure (Genova);
183) Pubblica assistenza Croce Bianca: Savona;
184) Società di P.A. Croce Bianca: Acqui Terme (Alessandria);
185) Società di P.A. « Riomaggiore »: Riomaggiore (La Spezia);
186) Società riunite di pubblica assistenza « La Misericordia & Olmo »: Sarzana (La Spezia);
187) Società di pubblica assistenza Croce Verde: Torino;
188) Società di soccorso pubblico: Montecatini Terme (Pistoia);
189) S.M.S. Pubblica assistenza: Pelago (Firenze);
190) Società mutuo soccorso « Croce Azzurra »: Pontassieve (Firenze);
191) Società volontaria del soccorso: Fossola (Massa Carrara);
192) Società volontaria di pronto soccorso « Croce Verde »: Musocco (Milano);
193) S.V.S. Croce Bianca: Genova-Bolzaneto;
194) Società volontaria di soccorso: Livorno;
195) Società volontaria di soccorso « Croce Verde »: Macerata;
196) Confraternita di misericordia: Impruneta (Firenze);
197) Confraternita di misericordia: Abbadia San Salvatore (Siena);
198) Confraternita di misericordia: Cerreto Guidi (Firenze);
199) Confraternita di misericordia: Pontedera (Pisa);
200) Confraternita di misericordia: Scarperia (Firenze);
201) Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde Genovese »: Genova;
202) Associazione di pubblica assistenza « Croce Azzurra »: Bonassola (La Spezia);
203) Pubblica assistenza « Croce d'Oro »: Deiva Marina (La Spezia).

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *B*

N. 411 del MODULARIO Rigoroso rendiconto

Serie *H-ter* - MOD. 17 D. I. I. Imposte di fabbricazione

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

Lettere dal N. al N.

Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di .... Provincia di ....

LIBRO N. DELL'ESERCIZIO ....

LIBRO DEI BUONI BENZINA (TIPO NORMALE) PER AUTOAMBULANZE

(Questo libro contiene CINQUANTA buoni ciascuno composto di MATRICE e FIGLIA ed è soggetto a rigoroso rendiconto)

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Allegato B

N. 411 del MODULARIO Rigoroso rendiconto	Serie *II-ter* Mod. 17 D. I. I. Imposte di fabbricazione

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione

di ....

FIGLIA

Buono benzina per autoambulanze [ ]

LITRI 10 (Dieci) benzina NORMALE

Denominazione e sede dell'Ente proprietario dell'autoambulanza................

....

Cilindrata .... Targa ....

Data di emissione ....

Valido per il .... semestre 196....

L. S.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

....

Il Ministro per le finanze
Tremelloni

a) Targa dell'autoambulanza rifornita ....

b) Data del rifornimento ....

c) Nome e cognome del gestore del distributore di carburante ....

....

d) Località ....

Allegato B

N. 411 del MODULARIO Rigoroso rendiconto	Serie *II-ter* Mod. 17 D. I. I. Imposte di fabbricazione

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione

di ....

MATRICE

Buono benzina per autoambulanze [ ]

LITRI 10 (Dieci) benzina NORMALE

Denominazione e sede dell'Ente proprietario dell'autoambulanza ....

....

Cilindrata .... Targa ....

Data di emissione ....

Valido per il .... semestre 196....

L. S.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

....

Il Ministro per le finanze
Tremelloni

ALLEGATO C

| N. 412 del MODULARIO
Rigoroso rendiconto |

| Serie H-ter - MOD. 17/bis D. I. I.
Imposte di fabbricazione |

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

Lettere dal N. al N.

Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di ....

Provincia di ....

LIBRO N. DELL'ESERCIZIO ....

LIBRO DEI BUONI BENZINA (TIPO SUPER) PER AUTOAMBULANZE

(Questo libro contiene CINQUANTA buoni ciascuno composto di MATRICE e FIGLIA ed è soggetto a rigoroso rendiconto

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

ALLEGATO O

N. 412 del MODULARIO
Rigoroso rendiconto

Serie *H-ter* MOD. 17/*bis* D.I.I.
Imposte di fabbricazione

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione

di ....

FIGLIA

Buono benzina per autoambulanze

LITRI 10 (Dieci) benzina SUPER

Denominazione e sede dell'Ente proprietario dell'autoambulanza...............

....

Cilindrata .... Targa ....

Data di emissione ....

Valido per il .... semestre 196....

L. S.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

....

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

a) Targa dell'autoambulanza rifornita ....

b) Data del rifornimento ....

c) Nome e cognome del gestore del distributore di carburante ....

d) Località ....

ALLEGATO O

N. 412 del MODULARIO
Rigoroso rendiconto

Serie *H-ter* MOD. 17/*bis* D.I.I.
Imposte di fabbricazione

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione

di ....

MATRICE

Buono benzina per autoambulanze

LITRI 10 (Dieci) benzina SUPER

Denominazione e sede dell'Ente proprietario dell'autoambulanza...............

....

Cilindrata .... Targa ....

Data di emissione ....

Valido per il .... semestre 196....

L. S.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

....

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(11677)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita in Locri

Con decreto del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze in data 11 dicembre 1964 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Locri avente la superficie di mq. 2850 riportata in catasto al foglio n. 26, particella n. 481 del comune di Locri.

(11404)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Beinasco (Torino)

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1964, numero 3395/3530, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Beinasco.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(11346)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Longarone ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno numero 1.14.13/35124, divisione I, del 24 ottobre 1964, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Longarone è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) derivante da offerte di professori ed allievi delle scuole di tutta Italia per l'istituzione d'un premio di studio annuale da conferire ad un alunno meritevole dell'Istituto, intitolato « Allievi e professori periti nella malasorte del Vajont ».

(11401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio

Si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 156, il dott. Carlo Curatolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, è stato accreditato presso la Direzione generale del debito pubblico per le operazioni su rendite.

(11428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 4 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,79	624,79	624,78	624,80	624,79	624,80	624,80	624,80
$ Can.	581,86	581,80	582 —	581,90	580,30	581,90	581,85	581,70	581,60	581,75
Fr. Sv.	144,76	144,75	144,78	144,77	144,73	144,78	144,76	144,75	144,74	144,74
Kr. D.	90,35	90,34	90,39	90,39	90,25	90,34	90,38	90,35	90,34	90,32
Kr. N.	87,33	87,32	87,395	87,37	87,28	87,36	87,35	87,32	87,30	87,30
Kr. Sv.	121,58	121,55	121,55	121,54	121,50	121,56	121,55	121,60	121,61	121,60
Fol.	173,92	173,90	173,90	173,89	173,80	173,92	173,89	173,90	173,93	173,90
Fr. B.	12,59	12,59	12,5930	12,59	12,575	12,59	12,5875	12,60	12,60	12,595
Franco francese	127,51	127,51	127,51	127,52	127,45	127,51	127,51	127,50	127,51	127,50
Lst.	1743,14	1743,60	1743,70	1743,80	1743,25	1743,30	1743,625	1743,25	1743,15	1743,40
Dm. occ.	157,13	157,08	157,08	157,075	157,05	157,13	157,065	157,15	157,12	157,08
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,20	24,20	24,10	24,20	24,199	24,20	24,19	24,19
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,765	21,80	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 4 gennaio 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,25
Redimibile 3,50 % 1934	97,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,79
1 Dollaro canadese	581,875
1 Franco svizzero	144,765
1 Corona danese	90,385
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	121,545
1 Fiorino olandese	173,89
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,515
1 Lira sterlina	1743,712
1 Marco germanico	157,07
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,757

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, la provincia di L'Aquila, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 788.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11503)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 660.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11504)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Terzigno (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.829.103 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11507)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Grazzanise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11508)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.081.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11509)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Unione cooperativa Progresso », con sede in Bondeno (Ferrara), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 dicembre 1964, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Unione cooperativa Progresso », con sede in Bondeno (Ferrara), costituita in data 5 aprile 1954 per atto del notaio dott. Carlo Guirini ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il geom. Werter Bonsi.

(11430)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, e successive modificazioni.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizione vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

d) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

f) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici di cui alle lettere che precedono, possono cumularsi tra loro purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

g) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero cinque del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla Segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — da redigersi su carta da bollo, possibilmente dattilografata, gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il domicilio o la residenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);
g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che dànno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
m) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo art. 5;
n) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;
2) nozioni di procedura penale;
3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;
4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);
b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso avranno chiesto di volere sottoporsi ad una delle materie facoltative, potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La Commissione alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito la idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza.

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica Amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno fare pervenire al Ministero di grazia e giusizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1948, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugi con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello Stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulta che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente:

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 4 dicembre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1964
Registro n. 21, foglio n. 381. — GALLUCCI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministro di grazia e giustizia — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (prov. di . . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . . . .;

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame: (6) . . . .;

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (7) . . . .;

Data . . . .

Firma (8) . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.
(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.
(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesattezza di qualsiasi precedente o pendenza penale.
(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.
(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.
(6) I candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese, tedesco, stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.
(7) Del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.
(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11666)

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1964 con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio;

Visto l'art. 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1964, avranno luogo in Roma nei giorni 4, 5 e 6 marzo 1965.

Roma, addì 3 dicembre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 279. — GALLUCCI

(11587)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventinove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventinove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1964, avranno luogo in Roma, presso l'Archivio centrale dello Stato, alle ore 8,30 dei giorni 15, 16, 17 e 18 febbraio 1965.

(35)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova orale unica per il Compartimento di Napoli, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per la iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1118;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 28 luglio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Cagliari, Napoli e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Napoli, la prova orale unica per il concorso citato nelle premesse, avrà inizio a decorrere dall'11 gennaio 1965, alle ore 9, presso la Divisione lavori Ferrovie dello Stato, via Santa Lucia, 81.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(11590)

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 dicembre 1964 (pag. 5268), con il quale è stato indetto il concorso a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, all'articolo uno, lettera c), terzo rigo, ove è detto «... comunque assunti o denominati ...» leggasi «... comunque assunti almeno dal 15 giugno 1962 e comunque denominati ...».

(33)

Nel decreto ministeriale 20 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 dicembre 1964 (pag. 5342), con il quale è stato indetto il concorso a duecentodieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, all'articolo uno, secondo comma, terzo rigo, ove è detto «... comunque assunti o denominati ...» leggasi «... comunque assunti almeno dal 15 giugno 1962 e comunque denominati ...».

(34)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.